



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019 - 2020

La stagione venatoria ha inizio il 01 settembre 2019 e termina il 30 gennaio 2020.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

- a) tortora (*Streptopelia turtur*): **dal 01 settembre al 20 ottobre;**
- b) merlo: **dal 15 settembre al 30 dicembre;**
- c) quaglia: **dall'11 settembre al 30 dicembre;**
- d) alzavola, germano reale e marzaiola: **dal 01 settembre al 19 gennaio 2020;**
- e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio:
 - dal 01 settembre al 15 settembre;**
 - dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;**
- f) lepore, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:
 - dal 15 settembre all'08 dicembre;**
 - è fatto divieto di caccia:**
 - **alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;**
 - **alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;**
 - **alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;**
- g) allodola: **dal 02 ottobre al 30 dicembre;**
- h) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d'acqua: **dal 15 settembre al 30 gennaio 2020;**
- i) moretta: **dal 13 ottobre al 30 gennaio 2020;**
- j) combattente: **dal 15 settembre al 31 ottobre;**
- k) cinghiale: **mercoledì, sabato e domenica nei giorni:**
 - **Provincia di Pesaro e Urbino dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;**
 - **Provincia di Ancona dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Provincia di Macerata domenica 20 ottobre e domenica 27 Ottobre e dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;**
- **Provincia di Fermo dal 13 Ottobre al 12 Gennaio 2020;**
- **Provincia di Ascoli Piceno 13 Ottobre al 12 Gennaio 2020;**

l) coturnice: dal 06 ottobre al 30 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

m) beccaccia: dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;

con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
- 2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
- 3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- **settembre: domenica 01 – mercoledì 04 - sabato 07 - domenica 08 - mercoledì 11 - giovedì 12 - domenica 15 - mercoledì 18 - sabato 21 - domenica 22 - mercoledì 25 - sabato 28 - domenica 29;**
- **dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
- **dal 02 ottobre al 30 novembre:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni **01 - 04 - 07 settembre**, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Nei giorni **08, 11 e 12 settembre**, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00.

Nei giorni **01 - 04 - 07 - 08 - 11 e 12 settembre:**

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

- E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.
- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni **11 e 12 settembre** è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

In tutte le giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12:30 e 19:00-19:30)

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:	dal 01 al 15 - ore 5:30 / 19:30
	dal 16 al 30 - ore 6:00 / 19:15
ottobre:	dal 01 al 26 - ore 6:00 / 19:00 termine orario legale
	dal 27 al 31 - 5:30 / 17:15
novembre:	dal 01 al 15 - ore 5:30 / 17:15
	dal 16 al 30 - ore 5:50 / 17:00
dicembre:	dal 01 al 15 - ore 6:00 / 16:40
	dal 16 al 31 - ore 6:00 / 16:45
gennaio:	dal 01 al 15 - ore 6:00 / 17:15
	dal 16 al 31 - ore 5:50 / 17:45



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fa eccezione:

- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 2) coturnice: secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione;
- 3) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice (qualora consentito);
- 4) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1, 2 e 3 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice (quest'ultima qualora consentita);

b) selvaggina migratoria:

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
- 3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
- 4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il prelievo di n. 10 capi;
- 5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).

Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.

Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per cacciatore.

Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.

Per la specie combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20 capi/cacciatore;

Per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;

Per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.

Caccia al cinghiale

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (●), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati.

Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (○) intorno alla rispettiva crocetta.

Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il 29.02.2020.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allenamento ed uso dei cani

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 17 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 19:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 02, 05 e 09, dalle ore 6:00 alle ore 19:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Uso, addestramento ed allenamento del falco

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

Aree di rispetto

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia

Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna - il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 15 settembre 2019.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 02 ottobre - 14 novembre 2019.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.

- a) E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- b) Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- c) E' vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
- d) E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
- e) E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).
- f) E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*).
- g) E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
- h) E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
- i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
- j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:
 - 1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
 - 2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 - 3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

(B) A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ulteriori Prescrizione nelle ZPS

- a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo DPR 357/97;
 - le attività zootecniche.
- b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
- c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
- d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
- e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.

Ulteriori prescrizioni sito/specifiche della valutazione d'incidenza

Le seguenti prescrizioni sito specifiche sono state individuate sulla base dei contenuti nella Banca dati Natura 2000 Marche e degli elementi rilevati in fase istruttoria, indicati nell'omonimo documento, con particolare riguardo agli indirizzi precauzionali per:

- le specie avifaunistiche non oggetto di prelievo venatorio nidificanti a terra, in riferimento all'allenamento e all'uso cani;
- i rapaci necrofagi occasionali, alcuni galliformi e columbiformi, l'avifauna acquatica e il Lupo in riferimento alle problematiche determinate dall'uso di munizioni contenenti piombo;
- i rapaci rupicoli, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o da altane;
- le specie acquatiche non cacciabili, con riferimento al rischio di confusione con le specie cacciabili dell'avifauna acquatica e alla riduzione del disturbo venatorio e di quello arrecato dall'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e dalle gare cinofile;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la fauna non oggetto di prelievo ed il Lupo, con riferimento al disturbo venatorio della caccia collettiva al cinghiale;
- le specie avifaunistiche SPEC1 segnalate nei siti Natura 2000 delle Marche.

Le seguenti prescrizioni sito specifiche, inoltre, fanno salvi i divieti e le norme preesistenti, nonché le autorizzazioni, i rinnovi o gli altri provvedimenti, legati all'attività venatoria della stagione 2019-2020, per i quali sia stato precedentemente espresso un parere positivo di Valutazione di incidenza.

ZSC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello; ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Lupo, Poiana e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5310014 Valle Avellana; ZSC IT5310012 Montecalvo in Foglia; ZPS IT5310025 Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di avifauna acquatica, Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili dell'avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5310006 Colle S. Bartolo; ZSC IT5310007 Litorale della baia del Re; ZPS IT5310024 Colle S. Bartolo e litorale pesarese

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di avifauna acquatica, Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana e falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili dell'avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5310008 Corso dell'Arzilla

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- per la presenza di avifauna acquatica l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5310009 Selva di S. Nicola

Nella ZSC:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5310013 Mombaroccio; ZPS IT5310027 Mombaroccio e beato Sante

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza della Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro; ZPS IT5310028 Tavernelle sul Metauro

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di avifauna acquatica e Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Ortolano, Succiacapre, specie nidificanti a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZPS/ZSC IT5310022 Fiume Metauro da Pian di Zucca alla foce

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di avifauna acquatica e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
 - per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
 - per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5310016 Gola del Furlo; ZPS IT5310029 Furlo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Aquila reale, Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Succiacapre, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5310010 Alpe della luna – Bocca Trabaria

Nella ZSC:

- per la presenza di Lupo, Poiana e Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5310017 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara; ZPS IT5310030 Monte Nerone e Monti di Montiego

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Coturnice, specie SPEC 1, è vietata la caccia alla specie;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo, Coturnice l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Succiapapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZPS/ZSC IT5310011 Bocca Serriola

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza della Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiapapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZPS/ZSC IT5310018 Serre del Burano

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Succiapapre, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5310019 Monte Catria – Monte Acuto; ZPS IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo, Coturnice e Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Succiapapre, Ortolano, Calandro, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza Coturnice, specie SPEC 1, è vietata la caccia alla specie;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5320001 Monte lo Spicchio, Monte Columeo e Valle di S. Pietro; ZPS IT5320018 Monte Cucco e Monte Columeo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo e Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Succiapapre, Ortolano, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5320004 Gola della Rossa; ZPS IT5320017 Gola della Rossa e di Frasassi

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Aquila reale, Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana, Falco di palude e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Succiapapre, Ortolano, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5320010 Monte Maggio – Valle dell'Abbadia

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale e Lanario) fino a dicembre 2019;
- per la presenza di Aquila reale e Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92.

ZSC IT5320011 Monte Puro – Rogedano – Valleremita; ZSC IT5330009 Monte Giuoco del pallone – Monte Cafaggio; ZPS IT5330026 Monte Giuoco del pallone

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Succiapre, Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale e Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5320012 Valle Vite – Valle dell'Acquarella

Nella ZSC esterna al Parco naturale:

- per la presenza di Aquila reale, Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Succiapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5320013 Faggeto di S. Silvestro

Nella ZSC:

(B)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiapapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a sei.

ZSC IT5320014 Monte Nero e Serra Santa

Nella ZSC:

- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5330015 Monte S. Vicino; ZPS IT5330025 Monte S. Vicino e Monte Canfai

Nella ZPS e nella ZSC, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiapapre, Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo, Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5320008 Selva di Castelfidardo

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiapapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per la presenza di Tortora e Lupo, l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.

ZSC/ZPS IT5320009 Fiume Esino in località Ripabianca

Nella ZPS /ZSC esterna alla Riserva:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di avifauna acquatica e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili di avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) divieto di attività venatoria, al fine di evitare il rischio di confusione e/o perturbazione con altre specie non cacciabili, come l'abbandono dell'area, sulla base degli spostamenti di corto raggio tra le aree umide interne alla Riserva naturale e quelle esterne.

ZSC IT5330011 Monte Letegge – Monte d'Aria; ZSC IT5330016 Gola di S. Eustachio; ZPS IT5330027 Gola di S. Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Calandro, Ortolano, Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di Aquila reale, Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5340015 Montefalcone Appennino – Smerillo

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5330010 Piana di Pioraco

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per la presenza di avifauna acquatica e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per le specie cacciabili di avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5330012 Macchia di Montenero

Nella ZSC:

- per la presenza della Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5330013 Macchia delle Tassinete

Nella ZSC:

- per la presenza di Poiana, Lupo e Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5330014 Fonte delle Bussare

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5330018 Gola di Pioraco; ZSC IT5330019 Piani di Montelago; ZSC IT5330020 Monte Pennino – Scurosa; ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piani di Montelago, Gola di Pioraco

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Aquila reale, Lupo e Coturnice l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Succiacapre, Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la Coturnice, specie SPEC 1, il prelievo venatorio può essere compreso tra il 1° ott e il 30 nov 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo; ZSC IT5330022 Montagna di Torricchio; ZSC IT5330023 Gola della Valnerina – Monte Fema; ZPS IT5330030 Valnerina. Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Calandro, Succiacapre, Ortolano, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di Aquila reale, Lupo e Coturnice l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la Coturnice, specie SPEC 1, il prelievo venatorio può essere compreso tra il 1° ott e il 30 nov 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019;
- a tutela dell'eventuale presenza dell'Orso marsicano, la caccia al cinghiale in braccata si svolgerà con le seguenti modalità: le squadre si compongono di un massimo di 20 cacciatori; le mute di cani non dovranno superare le 6 unità in campo; venga svolta 1 sola battuta/settimana sullo stesso sito di esecuzione della battuta.

ZSC IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra

Nella ZSC esterna al perimetro della Riserva naturale:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;

- per la presenza di avifauna acquatica l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZPS/ZSC IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli

Nella ZPS/ZSC esterna alla Riserva naturale:

- per la presenza della Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro e Succiapapre, specie nidificanti a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone

Nella ZSC:

- per la presenza della Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5340003 Monte dell'Ascensione; ZPS IT5340021 Monte dell'Ascensione

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Poiana, Nibbio bruno, Nibbio reale, Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Succiapapre, Calandro, Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Lanario e Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZPS/ZSC IT5340004 Montagna dei Fiori

Nella ZPS intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Calandro, Succiapapre, Ortolano, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale e Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5340005 Ponte d'Ari

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiapapre, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 1° nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92;
- per la presenza di Lupo, Poiana e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove.

(B)

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5340015 Montefalcone Appenino - Smerillo

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamento fisso e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Pellegrino) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5340006 Lecceto d'Acquasanta

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre e Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di avifauna acquatica e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Pellegrino) fino a dicembre 2019;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5340011 Monte Ceresa

Nella ZSC:

- per la presenza di Aquila reale e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale) fino a dicembre 2019.

ZSC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta

Nella ZSC al perimetro del Parco naturale:

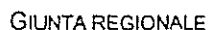
- per la presenza di Succiacapre e Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di avifauna acquatica, Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

ZSC IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale); ZSC IT5330003 Rio Terro; ZSC IT5330005 Monte Castelmarcardo – Tre Santi; ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre, Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della l. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di Aquila reale, Poiana, Lupo e Coturnice l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la Coturnice, specie SPEC 1, il prelievo venatorio può essere compreso tra il 1° ott e il 30 nov 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 264 LEGISLATURA N. X

seduta del
22/07/2019

pag.
I

delibera
891

DE/PN/SVM Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
 O NC 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno
 (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della
Prot. Segr. D.G.R. n. 828/2019

974

Lunedì 22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICCHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

11

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il

prot. n. _____

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito:

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2019/20 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e l'08 dicembre 2019;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte San Vito, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Senigallia, Serra De Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Montepandone, Venarotta;

Provincia di Fermo: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare;

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Montefano, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Samano, Tolentino, Treia;

Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Mombaroccio, Mondolfo, Montefelcino, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, Sant'Ippolito, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia;

4. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
5. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente al territorio, in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
6. il numero di esemplari di storno prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
7. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dalla normativa vigente;
8. il tesserino venatorio dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2019/2020. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie Storno;
9. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2019/2020. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
10. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
11. di modificare la DGR n. 828/19 così come di seguito indicato:



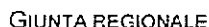
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il punto 6. è sostituito dal seguente:
6. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dalla normativa vigente;
- il punto 7. è sostituito dal seguente:
7. il tesserino venatorio dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2019/2020. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA, una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

13

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 262 LEGISLATURA N. X

seduta del
10/07/2019

pag.
1

delibera
828

DE/PN/SVM	Oggetto:	Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
0 NC		2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione c
		Colombo di città (Columba livia forma domestica) e
Prot. Segr.		della Tortora dal collare (Streptotelia decaccto) per
909		l'anno 2019

Mercoledì 10 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- MORENO PIERONI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa;
- alla P.O. di spesa;
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

11

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione o Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per l'anno 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del Piccione o Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal Collare (*Streptopelia decaocto*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2019/20 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 30 gennaio 2020;
2. di autorizzare il prelievo in deroga del Piccione e della Tortora dal Collare nei territori provinciali in cui si sono verificati danni nel periodo 2016-2018 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2019;
3. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
4. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;

5. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:
 - a. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
 - b. Tortora dal Collare: 5 capi giornalieri e 50 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
6. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dall'art. 12 comma 12 bis della L. n. 157/92;
7. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga, è contenuta nel tesserino venatorio e dovrà essere riconsegnata al Comune di residenza non oltre la data di riconsegna del tesserino stabilita con il Calendario Venatorio 2019/2020. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo;
8. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2019/2020. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
9. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

